

Regolamento del Consiglio nazionale (RCN) (Diritto parlamentare. Diverse modifiche)

Modifica del 3 ottobre 2008

Il Consiglio nazionale,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 21 febbraio 2008¹;
visto il parere del Consiglio federale del 16 aprile 2008²,

decreta:

I

Il Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003³ è modificato come segue:

Art. 15 cpv. 1 lett. a, a^{bis} e 2

¹ I seggi seguenti sono ripartiti fra i gruppi parlamentari in applicazione analogica degli articoli 40 e 41 della legge federale del 17 dicembre 1976⁴ sui diritti politici:

- a. numero complessivo dei seggi nelle commissioni permanenti di cui all'articolo 10 numeri 1–11;
- a^{bis}. seggi in singole altre commissioni;

² *Abrogato*

Art. 17 cpv. 5

⁵ Un rinnovo integrale straordinario delle commissioni per il resto del mandato ha luogo se:

- a. per una modifica del numero dei membri di un gruppo parlamentare, questo gruppo è sovrarappresentato o sottorappresentato di oltre un membro in una delle commissioni permanenti di cui all'articolo 10;
- b. è costituito un nuovo gruppo parlamentare.

¹ FF **2008** 1583

² FF **2008** 2665

³ RS **171.13**

⁴ RS **161.1**

Art. 27 Risposta agli interventi

Se, eccezionalmente, il destinatario di un intervento non è in grado di rispettare i termini, ne informa l'Ufficio e l'autore indicandone il motivo.

Art. 28, rubrica e cpv. 1

Trattazione nella Camera; disposizioni generali

¹ Almeno otto ore di ogni sessione ordinaria sono dedicate all'esame preliminare delle iniziative parlamentari e alla trattazione degli interventi parlamentari (senza le interpellanze dichiarate urgenti). Se, eccezionalmente, possono essere dedicate alla trattazione meno di otto ore di una sessione, il tempo è recuperato nella sessione successiva.

Art. 28a Trattazione delle mozioni e dei postulati nella Camera

Le mozioni accolte dall'altra Camera e le mozioni e i postulati di commissione sono trattati definitivamente al più tardi nella seconda sessione ordinaria rispettivamente dopo il loro accoglimento e il parere del Consiglio federale.

Art. 28b Esame preliminare delle iniziative parlamentari nella Camera

¹ La Commissione alla quale è stata assegnata per esame preliminare l'iniziativa parlamentare di un deputato o di un gruppo parlamentare decide entro un anno dall'assegnazione se dare seguito all'iniziativa o se proporre alla Camera di non darle seguito.

² Se la Commissione propone di dare seguito a un'iniziativa parlamentare, la Camera la esamina al più tardi nella seconda sessione ordinaria dopo la presentazione della proposta della Commissione.

³ Se il Consiglio degli Stati dà seguito a un'iniziativa parlamentare, la Camera la esamina al più tardi nella seconda sessione ordinaria dopo la decisione del Consiglio degli Stati.

⁴ Se la Commissione propone di non dare seguito a un'iniziativa parlamentare e se l'iniziativa non è stata trattata definitivamente entro due anni dalla presentazione, la Camera la esamina in procedura scritta. L'articolo 46 capoverso 4 non è applicabile.

Art. 30 cpv. 2

² La dichiarazione d'urgenza compete:

- a. all'Ufficio per le interpellanze, salvo decisione contraria della Camera;
- b. al presidente della Camera per le interrogazioni; se il presidente nega l'urgenza, l'Ufficio decide definitivamente.

Art. 31 cpv. 2

² Le domande devono essere presentate per scritto, in termini succinti e senza motivazione, entro il mezzogiorno del mercoledì antecedente, prima della fine della seduta della Camera.

*Introdurre nella Sezione 3**Art. 33d* Sessioni

¹ Di norma, la Camera si riunisce:

- a. gli stessi giorni del Consiglio degli Stati, nelle quattro sessioni ordinarie di tre settimane dell'Assemblea federale;
- b. almeno una volta all'anno in una sessione speciale di al massimo una settimana, per quanto vi siano sufficienti oggetti pronti per essere trattati.

² È fatta salva la convocazione di sessioni straordinarie (art. 2 della L del 13 dic. 2002⁵ sul Parlamento).

Art. 46 cpv. 1 numeri IIIa e IIIb

¹ Gli oggetti in deliberazione sono discussi in una delle seguenti forme:

IIIa: dibattito dei gruppi

IIIb: dibattito dei gruppi breve

Art. 48, rubrica, cpv. 1 e 2^{bis}

Dibattito dei gruppi e dibattito breve

¹ Nel dibattito dei gruppi hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi parlamentari e i proponenti. Nel dibattito dei gruppi ridotto il tempo di parola previsto per il dibattito di entrata in materia dall'articolo 44 è dimezzato, eccezion fatta per il tempo di parola assegnato agli altri oratori di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera d.

^{2bis} Nel dibattito breve su mozioni e postulati di singoli deputati o di gruppi, ha diritto di parola il primo deputato che ha proposto la reiezione dell'intervento.

Art. 51 cpv. 2

Concerne unicamente il testo francese.

Art. 57 cpv. 3 e 5

³ Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo.

⁵ *Abrogato*

II

*Disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2008***1. Disposizione transitoria dell'articolo 15**

Un gruppo parlamentare che, secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera a, ha diritto a seggi supplementari nelle commissioni, li ottiene all'entrata in vigore della presente modifica per l'intera durata del mandato.

2. Disposizione transitoria degli articoli 28a e 28b

Gli articoli 28a e 28b si applicano alle iniziative parlamentari, alle mozioni e ai postulati non ancora presentati al momento dell'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008.

III

Entrata in vigore

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore contemporaneamente alla modifica del 3 ottobre 2008⁶ della legge del 13 dicembre 2002⁷ sul Parlamento.

² L'articolo 17 capoverso 5 entra in vigore con l'inizio della prima sessione del Consiglio nazionale rinnovato successiva all'entrata in vigore della presente modifica.

3 ottobre 2008

Consiglio nazionale:

Il presidente, André Bugnon

Il segretario, Pierre-Hervé Freléchoz

⁶ RU 2009 725; entrata in vigore il 2 marzo 2009.

⁷ RS 171.10